



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



**Post *Brexit* e gli scambi di merci: come  
cambia l'operatività delle imprese**

David Morgese

## Sintesi dell'intervento

### Preambolo

- Cenni storici
- Statistiche commerciali
- Procedure e aspetti attuali nell'UE

### Aspetti e procedure doganali del dopo *Brexit*

- Nuovo ambito normativo doganale
  - Effetti sulle autorizzazioni doganali preesistenti
  - Fonti normative di riferimento
  - I regimi doganali nel nuovo CDU
  - Le altre semplificazioni doganali previste dal CDU
  - Link di interesse
-

## Preambolo

### Cenni storici

- Il Regno Unito è **entrato a far parte dell'Unione europea nel 1973**, formalmente è uscito dall'UE il 31 gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 uscirà effettivamente dall'UE e sarà da considerare a tutti gli effetti come un paese terzo:
  - Dal luglio del 1987 con l'entrata in vigore **dell'Atto Unico** si è avuta **la libera circolazione delle merci** nella UE (*no dazio o altre restrizioni*)
  - Nel gennaio del **1993 con il Trattato di Maastricht** è stata istituita l'Unione europea e monetaria (*n.b. la unica europea è adottata solo da 19 degli Stati membri – no UK*) con la libera circolazione, oltre che delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone (*abolizione dei controlli alle dogane*).
  - Nella commercializzazione delle merci all'interno dell'UE **si parla di cessioni e acquisti intracomunitari** (*v. dichiarazioni intrastat*) senza l'obbligo della presentazione della merce in dogana e della bolletta doganale (*no applicazione della TDC/TARIC*).
-

## Statistiche commerciali

### Scambi di beni tra IT/UK

In base ai dati degli **elenchi *intrastat* dell'anno 2017**, il numero totale degli **operatori economici italiani** che hanno effettuato **acquisti e/o cessioni di beni con UK** è pari ad un numero totale di **117.381**.

Di tale numero, **un totale di 67.914** hanno effettuato operazioni di importazione e/o esportazione di merci con paesi terzi (*extra UE*).

In base **alla proporzione tra le due quantità** evidenziate emerge che **c. il 42% dei soggetti economici nazionali** di cui trattasi dimostra di **non avere esperienza diretta con le operazioni doganali**.

## Statistiche commerciali

### Numero di transazioni e scambio di passeggeri tra IT/UK

Il numero totale di acquisti dalla **GB** corrisponde ad un numero di transazioni pari a **c. 930.000 nel 2017**.

Le cessioni per la **GB** corrispondono ad un totale di **1,5 mln di transazioni nel 2017**.

La **GB** risulta essere il **7° paese per il numero totale di «importazioni» italiane (pari a c. 14 mld di € nel 2018)** ed il **3° paese destinatario delle «esportazioni» (pari a c. 25 mld € di nel 2018)**.

Il totale dei **viaggiatori da e/o per la GB in arrivo e/o partenza negli spazi aeroportuali italiani nell'anno 2017 sono stati c. 16 mln (31 mln sono stati quelli in totale da e/o per i paesi terzi)**.

## Statistiche commerciali


### Transazioni commerciali in ammontare di € delle cessioni ed acquisti intra tra IT/UK - 2016-2018

Italia - Regno Unito	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Cessione di beni	24.665.165.987	25.477.291.018	25.759.253.118
Acquisti di beni	12.736.457.742	13.232.152.234	14.549.418.435
<b>Totale merce</b>	<b>37.401.623.729</b>	<b>38.709.443.252</b>	<b>40.308.671.553</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

## Statistiche commerciali

### Cessioni ed acquisti intra tra IT/UK in ammontare di € – Periodo 2016-2018



(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)

## Cessioni di beni settore agroalimentare in ammontare € – Anno 2017

Capitoli	Ammontare Sezione 1	% su totale ammontare
Bevande, liquidi alcolici	1.088.477.317	31,4%
Preparazioni a base di cereali e prodotti della pasticceria	488.772.810	14,1%
Preparazioni di ortaggi, legumi, frutta	457.439.043	13,2%
Latte e derivati, uova	258.668.715	7,5%
Preparazioni alimentari diverse	195.869.839	5,6%
Frutta	161.368.424	4,7%
Carni	142.293.859	4,1%
Cacao	119.536.309	3,4%
Ortaggi e legumi	104.528.522	3,0%
Preparazioni di carne o di pesce	87.896.575	2,5%
Caffè, tè e spezie	83.555.900	2,4%
Grassi e oli animali o vegetali	76.041.584	2,2%
Cereali	60.323.684	1,7%
Piante vive	42.584.006	1,2%
Prodotti della macinazione	22.496.208	0,6%
Zuccheri	22.119.559	0,6%
Residui e cascami delle industrie alimentari	20.433.763	0,6%
Tabacchi	12.299.453	0,4%
Semi e frutti oleosi, paglie e foraggi	10.225.530	0,3%
Gomme, resine ed estratti vegetali	6.800.374	0,2%
Pesci e crostacei	3.898.456	0,1%
Animali vivi	2.992.844	0,1%
Altri prodotti di origine animale	1.129.236	0,0%
Altri prodotti di origine vegetale	130.159	0,0%
<b>Totale Settore agroalimentare</b>	<b>3.469.882.169</b>	<b>100,0%</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)



## Cessioni di beni semilavorati/finiti/bevande in ammontare € – Anno 2017

Capitoli	Ammontare Sezione 2	% su totale ammontare
Apparecchi e congegni meccanici	3.866.031.786	15,2%
Automobili, biciclette, motocicli, loro parti ed accessori	2.575.740.201	10,1%
Apparecchi e materiale elettrico	1.355.340.328	5,3%
Prodotti farmaceutici	1.336.346.171	5,2%
Bevande	1.088.477.317	4,3%
Mobili, apparecchi per l'illuminazione	1.088.052.899	4,3%
Combustibili minerali	944.257.075	3,7%
Abbigliamento (diversi da quelli a maglia)	824.169.286	3,2%
Materie plastiche	790.727.923	3,1%
Abbigliamento (a maglia)	672.415.962	2,6%
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	663.209.097	2,6%
Gomma e lavori di gomma	662.156.383	2,6%
Altre merci	9597.149.205	37,7%
Totale generale	25.464.073.633	100,0%

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)



## Procedure e aspetti attuali nell'UE

L'UE si basa sul concetto di **unione doganale**.

- Nell'UD le autorità doganali di tutti i paesi membri collaborano come se fossero un'unica entità – **unico territorio doganale determinato dai confini degli Stati membri l'UE** (*ex art. 4 del CDU - Reg. UE 954/2013*).
  - **Applicano la stessa tariffa doganale e politica commerciale alle merci importate ed esportate dal resto del mondo (TDC)**, mentre non applicano tariffe fra di loro – **libera circolazione delle merci** (*diversa dal concetto della zona di libero scambio*).
  - I soggetti passivi di imposta italiani e stabiliti nel territorio dell'UE sono obbligati ad inviare alle dogane le dichiarazioni riepilogative delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi intracomunitari.
  - Presentazione dei modelli intrastat chiamati anche elenchi INTRA, è un obbligo fiscale introdotto dall'art. 50 del D.L. 331/1993 **a seguito dell'abolizione delle dogane all'interno della Comunità Europea, avvenuta nel 1993.**
  - Reg. (CE) n. 638/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra stati membri (*abrogato il Reg. (CEE) n. 3330/91 del Consiglio*)
-

## Aspetti e procedure doganali del dopo *Brexit*

### Nuovo ambito normativo

- **Il referendum** che ha portato i britannici ad esprimersi sull'uscita «*Exit*» della Gran Bretagna «*Britain*» dall'UE, tenutosi il **23 giugno 2016**, si è concluso con la vittoria del fronte favorevole all'uscita (**52%**).
  - A seguito **dell'attivazione della procedura di uscita dall'UE ex art 50 del Trattato**, il Regno Unito ha deciso di uscire dall'UE, **formalmente è uscito dall'UE il 31 gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021** sarà da considerare **a tutti gli effetti come un paese terzo**, non soggetto più alla normativa doganale della stessa.
  - L'accordo che regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese ha previsto un **periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020**, da un punto di vista doganale nulla cambia sino alla data della fine del 2020.
  - **Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo**, negli scambi commerciali con il Regno Unito e l'UE si applicheranno le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi per e con i quali non si hanno particolari accordi preferenziali (*c.d. hard Brexit*).
-

## Effetti sulle autorizzazioni doganali preesistenti alla *Brexit*

- Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali della GB non saranno più valide a livello doganale per i soggetti che risiedono nel suo territorio o in quello dell'UE e, contestualmente, le autorizzazioni rilasciate dall'ADM a soggetti britannici in base al CDU, in ragione della loro appartenenza alla UE, decadranno anch'esse, come ad esempio:
  - ❖ Status di esportatore autorizzato (*origine preferenziale*);
  - ❖ Autorizzazione di operatore economico autorizzato (*AEO*);
  - ❖ Informazione tariffaria vincolante (*ITV*);
  - ❖ Informazione di origine vincolante (*IVO*);
  - ❖ Polizze rilasciate da enti garanti britannici (*CGU-Società assicurative/ bancarie-no libera prestazione dei servizi*)



## Fonti normative di riferimento

- Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il nuovo CDU;
  - Reg. delegato (UE) n. 2446/2015 (RD) della Commissione che integra il CDU in relazione ad alcune sue disposizioni;
  - Reg. di esecuzione (UE) n. 2447/2015 (RE) della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU;
  - Reg. delegato transitorio (UE) n. 341/2016 (RDT) della Commissione che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del CDU nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancora operativi (*entro il 2020*);
-



## Fonti normative di riferimento

### Documenti di prassi amministrativa

- Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/578 che stabilisce il programma di lavoro, a norma dell'art. 280, par. 1 del CDU, sullo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici di scambio delle informazioni fra le autorità doganali e la Commissione.
  - Circolare 8/D/2016 del 19.04.2016 recante le disposizioni e istruzioni procedurali del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali;
  - Nota prot. 45898 RU del 19.04.2016 recante le istruzioni operative a partire dal 1° maggio 2016 per l'applicazione del Nuovo CDU - Direzione Centrale Tecnologie per L'innovazione Ufficio Integrazione Applicativa;
-

### Documenti di prassi amministrativa

- Nota prot. 84724 RU del 10.10.2016 recante alcuni chiarimenti sui regimi speciali del nuovo CDU - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio regimi doganali e traffici di confine;
- Note prot. 104198 RU dell'14.09.2017 e prot. 120307 RU del 24.10.2017 -Nuovo modello operativo e modalità per accesso ai servizi digitali sul Portale Nazionale (PUD-Portale Unico Doganale) e sul Portale dell'UE - Dir. C. Tecnologie - e prot. 109580 RU del 29.09.2017-Avvio del sistema unionale delle «*Customs decisions*» - Dir. C. Legislazione;

Documenti di prassi amministrativa

- Nota prot. 82452 RU del 18.07.2016 sulle linee guida per la compilazione del DAU - Documento di lavoro DIH 15/008 del 23.4.2016 - TAXUD A3(2015)5707081 - COMMISSIONE EUROPEA - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio regimi doganali e traffici di confine;
- Manuale per l'utente sulle regole per l'applicazione degli scambio elettronico dei dati tramite il Sistema EDI (*Electronic Data Interchange*) sul portale AIDA - Versione del 15 luglio 2018 – Sito [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it).



### Documenti di prassi amministrativa

- Circolare 1/D/2018 del 30.01.2018: «Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 - Sistema delle Decisioni Doganali (CDS) – istruzioni»;
  - Circolare 2/D/2018 del 07.02.2018: «Art. 139 del Reg.(UE) n. 952/2013 e normativa collegata. Ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione delle merci presso luoghi approvati».
  - Circolare 17 del 26,06,2020: «CDU – Sistema Customs Decisions: Rilascio della versione 1.24»
-

## I regimi doganali nel nuovo CDU

**N.B.** Il **dopo Brexit** porta alla riqualificazione di tutte le operazioni di cessioni e acquisti di beni, da e per il Regno Unito, che acquisiranno la natura di **importazioni/esportazioni/regimi speciali**

- **Definizione di regime doganale:** è un regime doganale il trattamento applicabile da parte della dogana alle merci sottoposte al suo controllo.
- Nel nuovo CDU il concetto di **regime doganale** viene identificato tra i seguenti **trattamenti doganali**, cui possono **essere vincolate le merci**, conformemente al codice stesso (**art. 5, punto 16 del CDU**):
  - a) **immissione in libera pratica;**
  - b) **esportazione;**
  - c) **regimi speciali.**



## I regimi definitivi

- L'immissione in libera pratica ha ad oggetto **le merci in arrivo** nell'UE (*Artt. 201 – 209 CDU*) - **dichiarazione doganale di importazione (DAU) da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate** (*art. 159 Reg. UE n. 952/2013*).
  - ❖ regime utilizzato per **la destinazione delle merci non unionali** all'uso o al consumo commerciale / privato nell'ambito **del territorio doganale dell'Unione europea**.
- L'immissione in libera pratica **comporta:**
  - ❖ **la riscossione dei dazi** e/o delle tasse di effetto equivalente se dovuti, in base all'applicazione della normativa doganale prevista dalla **TDC**;
  - ❖ **l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni** di politica commerciale.

**N.B.** Le importazioni/immissioni in consumo in IT di merci provenienti dal GB costituiranno **operazioni imponibili ai fini IVA**: ad esse si applicheranno le disp.ni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

## I regimi definitivi

Per le merci unionali **in uscita** dal territorio doganale della UE avremo il regime della **esportazione** (*art. 269 CDU*):

- **una dichiarazione doganale (DAU) di esportazione da trasmettere** per via telematica **all'ufficio doganale competente in relazione** al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello **in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.**
- **l'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione** ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446.

**N.B.** Per l'IVA: le merci **cedute in esportazione da un operatore italiano** ad un soggetto UK costituiranno **cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del c.d. plafond IVA.**


---



## I regimi speciali (art. 210 e segg. CDU)

- I regimi doganali **speciali**, sono rappresentati da **insiemi omogenei di diversi regimi raggruppati** in base alla loro **funzione economica**:
    - ❖ **Regimi di transito**: consentono che le merci circolino nel territorio unionale senza che muti la loro posizione doganale originaria (*T2 - interno e T1 - esterno*).
    - ❖ **Regimi di deposito**: consentono lo stoccaggio e l'immagazzinamento delle merci in attesa del loro utilizzo / commercializzazione (*DD e ZF*)
    - ❖ **Regimi dell'uso particolare**: consentono che ad alcune tipologie di merci sia riservato un trattamento daziario favorevole (*AT e UF*).
    - ❖ **Regimi di perfezionamento**: disciplinano la posizione delle merci che circolano da e verso paesi extra unionali per subire delle lavorazioni (*PA e PP*).
-

# REGIMI DOGANALI previsti nel (CDU)



## I regimi di transito

L'iter formale dell'adesione del Regno Unito alla **Convenzione relativa al transito comune** si è concluso in **maniera positiva** e a decorrere dalla data di recesso la GB diverrà parte Contraente ed applicherà il regime del **transito comune** ( GUUE, L. 317 del 14/12/2018).

- La base giuridica del regime del transito comune è la **Convenzione relativa ad un regime comune di transito** del 20 maggio 1987 e sue successive modifiche ed integrazioni: es. per adesione all'UE (*G.U.C.E. L 226 del 13.8.1987*);
- L'UE, i tre paesi dell'EFTA (Svizzera, Norvegia e Islanda), Turchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e la Serbia sono parti contraenti della convenzione.

***N.B.** La convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, perché ha un'unione doganale con la Svizzera.*

## I regimi di transito

- **Il Transito** è un **regime speciale** (*già doganale sospensivo*) che consente **la circolazione di merci**, sotto controllo doganale, **tra due punti del territorio doganale** dell'Unione Europea (*nel caso del Transito comunitario*) ovvero tra la **UE e i Paesi contraenti**, nonché **tra questi ultimi** (*nel caso del Transito Comune*).
  - ✓ **T1** (*transito esterno*) si applica **principalmente al movimento delle merci non comunitarie/unionali in sospensione del pagamento dei dazi** e/o degli altri oneri applicabili fino a quando le stesse raggiungono la loro destinazione finale;
  - ✓ **T2** (*transito interno*) si applica **alle merci comunitarie/unionali** che sono **spedite da un punto all'altro del territorio doganale dell'UE** attraverso il territorio di uno o più paesi contraenti.
-



## I regimi di transito

- Documento di lavoro **TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev. 6** del 23.03.2016 (EN) recante le **linee guida sui Regimi Speciali** – Titolo VII, artt. 210 – 262 del CDU – Direzione Generale Fiscalità e UE della Commissione Europea.

*Il manuale sul transito è reperibile al seguente link:* [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs\\_procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit\\_en](http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs_procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en).

**N.B.** Non ha valore giuridico ma raccoglie le disposizioni in materia con lo scopo di agevolare l'attività delle Autorità doganali e degli operatori.

- I regimi di deposito:
  - ❖ consentono lo stoccaggio e l'immagazzinamento delle merci in attesa del loro utilizzo / commercializzazione (*DD e ZF*):
    - a) deposito doganale (*artt.237-242 CDU; artt.201-203 RD*)
    - b) zona franca (*art. 243–249 CDU*)

## Il regime speciale del deposito

- Peculiarità del regime di **D.P.** (*pubblico o privato*)
  - ❖ Nell'ambito di applicazione delle **disposizioni comuni di un regime di deposito** si permette, a **merci non unionali** di poter essere **immagazzinate per un tempo illimitato, nel territorio doganale dell'Unione senza che esse siano soggette:**
    - a) ai dazi all'importazione;
    - b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
    - c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui **non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.**

**N.B.** Come per ogni regime speciale, escluso il transito, il beneficio all'utilizzo del deposito doganale è accordato con apposita **autorizzazione**, previa istanza tramite l'utilizzo del **Sistema delle Decisioni Doganali (CDS)** dalle autorità doganali, competenti per territorio in base all'ubicazione del deposito.

- **I benefici nell'uso del deposito doganale sono:**
  - ❖ **approvvigionarsi** senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali o sottostare a misure di politica commerciale;
  - ❖ **protrarre** i termini previsti per l'assegnazione alle merci di una destinazione doganale;
  - ❖ **acquistare** nel momento in cui l'offerta sui mercati esteri è più favorevole;
  - ❖ **vendere** quando la domanda sul mercato interno o estero è più propizia;
  - ❖ **spedire** celermente all'estero o consegnare tempestivamente alla clientela nazionale;

## La zona franca (243–249 CDU).

- L'art. 139 del CDU disciplina la presentazione **delle merci** in dogana, stabilendo che le stesse siano immediatamente **presentate al loro arrivo nell'UE** all'Ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali **o nella zona franca** indicando anche i soggetti che possono presentare le merci nonché gli obblighi a cui gli stessi devono attenersi.
  - Il CDU prevede **un solo tipo di zona franca, quella interclusa**, in cui il **perimetro e i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale**.
-

## I regimi speciali dell'uso particolare

- I regimi dell'uso particolare:
  - ❖ consentono che ad **alcune** tipologie di merci sia riservato un **trattamento daziario favorevole** (*AT e UF*):
    - a) **ammissione temporanea** (*artt.250–253 CDU; artt.204–238 RD, artt. 322-323 RDT*);
    - b) **uso finale** (*art. 254 CDU, art. 239 RD*)

## L'ammissione temporanea (AT) *(art. 250-253 CDU, artt. 204–238 RD e artt. 322–323 RE).*

- Peculiarità del regime di A.T.
  - ❖ scopo del regime speciale dell'uso particolare di AT è quello di facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e **merci a fini economici e non** *(ad esempio: mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori, ecc...)*.
  - ❖ **merci non unionali destinate alla riesportazione** possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in **esenzione totale o parziale** dai dazi all'importazione e **senza essere soggette:**
    - a) **ad altri oneri**, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
    - b) **alle misure di politica commerciale**, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

L'uso finale (UF) (*art. 254 CDU, artt. 171 – 175, artt. 178,179 e 239 RD e artt. 260 – 269 RE*)

- **Peculiarità del regime di U.F.**
    - ❖ In tale ambito **le merci** possono essere **immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare.**
    - ❖ Detta autorizzazione è concessa a condizione che il **titolare** dell'autorizzazione **si impegni a soddisfare uno dei seguenti casi:**
      - a) **utilizzare** le merci ai **fini stabiliti** per l'applicazione dell'esenzione dal dazio o della sua riduzione (*trasformatore*);
      - b) **trasferire** l'obbligo di cui alla lettera a) **ad un'altra persona**, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali (*commerciale*).
-



## I regimi speciali di perfezionamento

- I regimi di perfezionamento:
  - ❖ disciplinano la posizione delle **merci che circolano da e verso paesi extra unionali** per subire delle **lavorazioni**.
    - a) Il perfezionamento **attivo** (*artt.255-258 CDU, artt.240-241 RD e artt. 324-325 RE*);
    - b) Il perfezionamento **passivo** (*artt. 259 – 262 CDU e artt. 242 – 243 RD*).

## Il perfezionamento attivo (PA)

- Peculiarità del regime di PA
  - ❖ Per operazione di perfezionamento in generale si intende:
    - ✓ la lavorazione di merci, compreso il loro **montaggio**, il loro **assemblaggio**, il loro **adattamento** ad altre merci;
    - ✓ la **trasformazione** di merci;
    - ✓ la **riparazione** di merci, compreso il loro **riadattamento** e la loro **messa a punto**.

## Il perfezionamento attivo (PA)

- **Con il PA** le istituzioni unionali ed i suoi Stati membri rinunciano alla **riscossione dei dazi sulle merci vincolate ad esso**, allo scopo di **favorire le proprie industrie di trasformazione** di materie prime e di prodotti semilavorati **stranieri** per la fabbricazione di prodotti finiti, **destinati all'esportazione o ad altro regime previsto**.
- Le merci, **in T. I.**, sono destinate a **subire una o più operazioni di perfezionamento attivo** e, successivamente, ad essere **riesportate** sui mercati esterni all'Unione, sotto forma di **prodotti ottenuti**, detti prodotti **trasformati / compensatori**, o sono **vincolate ad un successivo regime**, sono **distrutte o abbandonate** (*Appuramento di un regime speciale – Art. 215 – CDU*)

## Il perfezionamento passivo (PP)

- Peculiarità del regime di PP
  - ❖ Le merci vengono inizialmente esportate temporaneamente fuori del territorio Unionale, quindi trasformate in Paesi terzi ed, infine, reimportate sotto forma di prodotti ottenuti, detti **prodotti compensatori**, in esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione.
  - ❖ Il calcolo dei dazi sui prodotti compensatori all'atto della reimportazione prevista dal CDU (art. 86, par. 5 e art. 75 RD): l'importo dei dazi **viene calcolato** sulla base **del costo** dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio dell'Unione;

**N.B.** Le operazioni che possono essere effettuate in regime di **perfezionamento passivo sono le stesse** previste nel regime di **perfezionamento attivo**

---

## Norme orizzontali - comuni a tutti i regimi speciali *(eccezione per il transito)*

- a) L'autorizzazione al regime
  - b) La garanzia
  - c) Le scritture contabili
  - d) Il trasferimento dei diritti e obblighi
  - e) La circolazione della merce
  - f) L'equivalenza
-

## Le altre semplificazioni doganali previste dal CDU

Tra le altre:

- a) **La dichiarazione semplificata** (*artt. 166 e 167 CDU, art.145 RD, artt. 23 - 224 RE, art. 16 RDT*), già *incompleta nel CDC, art. 76, par. 1, lett. a*);
  - b) **La dichiarazione relativa a merci classificate in sotto voci *TARIC* diverse** (*art. 177 CDU, art. 228 RE*);
  - e) **L'autorizzazione all'emissione delle note di pesatura delle banane** (*artt. 155-157 RD, artt. 251-252 RE*) ;
  - f) **Il luogo approvato** (*artt. 139 CDU, art. 115 RD*) ;
  - f) **Il deposito di T.C. c/o luogo approvato** (*art. 148 del CDU e 117 del RD*);
  - g) **Status di speditore e / o destinatario autorizzato nel transito c/o luogo approvato** (*art. 233, par. 4 del CDU e artt. 191 - 196 del RD*).
-



## Link di interesse

- **Link utili per gli adempimenti e l'utilizzo dei sistemi telematici doganali**

**Come utilizzare il servizio telematico doganale EDI - istanza di adesione - procedura primo accesso:**

[https://assistenza.adm.gov.it/srvs/cgiBIN/KanaInternet.asp?New,new,kb=tel\\_dogane\\_info,Solution=Fasi\\_Servizio,t=Startup\\_solution,templateset=tel\\_dogane\\_new,Company={B4C786A6-E0AD-4BC4-B71A-6BBABD6A92ED}](https://assistenza.adm.gov.it/srvs/cgiBIN/KanaInternet.asp?New,new,kb=tel_dogane_info,Solution=Fasi_Servizio,t=Startup_solution,templateset=tel_dogane_new,Company={B4C786A6-E0AD-4BC4-B71A-6BBABD6A92ED}),

**Predisposizione delle dichiarazioni e dei documenti per l'invio telematico:**

[https://assistenza.adm.gov.it/SRVS/CGIBIN/KanaInternet.asp?New,new,kb=tel\\_dogane\\_Procedura,Solution=Come\\_predisporre\\_i\\_documenti\\_per\\_invio,t=Startup\\_solution,templateset=tel\\_dogane\\_new,Company={B4C786A6-E0AD-4BC4-B71A-6BBABD6A92ED}](https://assistenza.adm.gov.it/SRVS/CGIBIN/KanaInternet.asp?New,new,kb=tel_dogane_Procedura,Solution=Come_predisporre_i_documenti_per_invio,t=Startup_solution,templateset=tel_dogane_new,Company={B4C786A6-E0AD-4BC4-B71A-6BBABD6A92ED});

**Assistenza – video:** <https://assistenza.adm.gov.it/assistenza/video/video.asp>

---



## Link di interesse

- **Link utili di collegamento su informazioni sulla *Brexit* della UE e dell'ADM**

- ❖ **Recesso del Regno Unito dall'UE:**

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/uk-withdrawal-it](https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it)

- ❖ **Scheda informativa «Sette cose che le imprese dell'UE-27 devono sapere per prepararsi alla Brexit»**

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_it.pdf)

- ❖ **Contatti delle autorità nazionali dell'UE dei 27 in materia doganale e fiscale**

<https://europa.eu/!Xr37YV>

- ❖ **Pagina con avvisi sui preparativi relativi a tutti gli argomenti**

[https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice\\_it](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it)

- ❖ **Moduli di e-learning su dogane e imposte**

[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/eu-training/general-overview\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en)





## Link di interesse

- **Link utili di collegamento su informazioni sulla *Brexit* della UE e dell'ADM**

- ❖ Per informazioni o specifiche di dettaglio sul tema *Brexit* si fa presente che è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a:

[adm.infobrexit@adm.gov.it](mailto:adm.infobrexit@adm.gov.it).

- ❖ Per ottenere indicazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel sito dell'Agenzia al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>.

- ❖ Indirizzo web, diramato dal Dipartimento dei trasporti britannico, cui fare riferimento per acquisire indicazioni riguardanti i documenti che verranno richiesti dal Regno Unito in caso di eventuale recesso senza accordo:

[www.gov.uk/brexit-hauliers](http://www.gov.uk/brexit-hauliers).



*GRAZIE PER L'ATTENZIONE*

